

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sesta Sezione Civile**

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 294-1/2023 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

**PORTO ORAZIO**, nato a Catania il 25/08/1960 (C.F. PRT RZO 60M 25C 351U), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cannata, con l'ausilio del dott. Giuseppe Samperi, esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione datata 17.1.2024) di euro 178.964,00 - esclusi i compensi di difesa, i costi della procedura e le somme da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi - con una rata mensile media pari a € 1.679,33;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla ex moglie [REDACTED] [REDACTED] (da cui è legalmente separato dal mese di ottobre del 2020) e dalla figlia [REDACTED] nata a Catania il [REDACTED] (economicamente indipendente), mentre le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.810,00 (somma comprensiva dell'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie di euro 500,00 mensili);

rilevato che il Porto (già dipendente della banca Monte dei Paschi di Siena, collocato in quiescenza dall'1.12.2022) svolge, in atto, un'attività artigianale autonoma (quale "ciottolatore") con partita IVA (dal 26/02/2019) ed il reddito netto medio mensile ascende ad euro 3.090,65 ed annuale netto di € 37.087,75;

rilevato, quanto al patrimonio immobiliare, che il Porto è comproprietario al 50% (essendo la ex moglie comproprietaria della restante quota) di due cespiti (rispettivamente, il primo, di categoria A/3 – in quanto casa di abitazione dello stesso - ed il secondo di categoria C/6, analiticamente descritti nella tabella riportata alle pag. 9/10 della relazione principale, cui si rinvia) ed il valore complessivo delle dette quote è stato stimato dall'O.C.C. in € 75.000,00;

rilevato che, quanto ai beni mobili registrati, il Porto è proprietario del furgone targato EP143RV, il cui valore viene stimato dall'O.C.C. in euro 7.000,00 e di altro veicolo (targato CS609GK) privo di valore di mercato;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse ed essenzialmente da ricondurre (come si evince dalla relazione principale) alla crisi coniugale conclusosi con la separazione giudiziale omologata con la del 10.10.2020 (implicante l'insorgenza del debito per assegno di mantenimento di euro 500.00 mensili nonché dall'insorgenza di spese impreviste, in particolare costituite dalla condanna alle spese (per un importo totale di euro 5.868,00 in primo grado e di euro 9.515,00 in appello) subita a seguito di causa di lavoro contro la Banca Monte dei Paschi di Siena (suo datore di lavoro) cui fece seguito l'avvio di una procedura esecutiva per un credito complessivo di euro 14.211,83;

ritenuto che dalla relazione emerge che la situazione di sovraindebitamento si è manifestata a partire dal 2017 circa e che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione), tenuto conto che la stipulazione dei finanziamenti, inizialmente sostenibile sino all'erogazione di quello stipulato con la Agos/MB Credit Solution Spa nel marzo 2015, si palesa non più sostenibile a partire dalla cessione del quinto erogata dalla Pitagora nel mese di ottobre del 2016, tenuto conto che la separazione coniugale ha comportato la sensibile riduzione del reddito disponibile per il pagamento delle rate, il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave del Porto nella determinazione della situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata in seno alla relazione del 17.1.2024, prevede:

- a) il pagamento integrale al 100% dei creditori assistiti da ipoteca e i creditori con importi non falcidiabili ex art. 7 Legge 27 gennaio 2012 n° 3;
- b) il pagamento al 50% dei creditori assistiti da privilegio e di creditori con importi non falcidiabili ex art. 7 Legge 27 gennaio 2012 n° 3;
- c) il pagamento al 25 % dei creditori chirografari;

il tutto come rappresentato in seno al seguente Prospetto, di cui alla relazione del 17.1.2024

Creditore	Debito rilevato	Falciidia	% di soddisfo	Da pagare	Da pagare con interessi
1. OCC – Commercialisti Catania	5.161	0	100%	5.161	5.182
2. SPESE GESTIONE C/C - OCC	1.200	0	100%	1.200	1.416
3. SPESE LEGALI PROCEDURA (75%)	1.500	0	100%	1.500	1.527
4. SPESE LEGALI PROCEDURA (25%)	500	375	25%	125	138
5. BANCA MPS SPA – Esp. c/c (Chirograf.)	10.011	7.508	25%	2.503	2.753
6. ILLIMITY BANK SPA – Esp. c/c (Chirograf.)	497	373	25%	124	136
7. ILLIMITY BANK SPA - Finanz. Chirografario	11.452	8.589	25%	2.863	3.149
8. ILLIMITY BANK SPA - Finanz. Chirografario	2.520	1.890	25%	630	692
9. ILLIMITY BANK SPA - Carta di credito (chir.)	7.034	5.275	25%	1.759	1.934
10. ILLIMITY BANK SPA - Mutuo Ipotecario	99.382	0	100%	99.382	109.293
11. MBCREDIT SOLUTIONS SPA (chirogr.)	37.167	27.875	25%	9.292	10.219
12. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (Privil.)	4.059	2.030	50%	2.030	2.072
13. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (chirogr.)	453	340	25%	113	125
14. COMUNE DI CATANIA (Privil.)	6.389	3195	50%	3.195	3.236
<b>TOTALE</b>	<b>187.325</b>	<b>57.450</b>		<b>129.877</b>	<b>141.872</b>
IMPORTI PIANO ORIGINARIO	205.881	70.927		134.954	147.388
<b>Differenze rispetto al piano originario</b>	<b>18.556</b>	<b>13.477</b>		<b>5.077</b>	<b>5.516</b>

ritenuto che il ricorrente si impegna a versare - nell'arco temporale di 9 anni e sette mesi – l'importo di € 187.325,00, con una rata mensile media di euro 1.280,00 che tiene conto dell'interesse del 2% riconosciuto ai creditori;

ritenuto, inoltre, che il Porto ha assunto espresso impegno per destinare le somme del TFR (il cui importo presumibile ascende ad euro 50.848,00, non ancora percepito e nei limiti delle eventuali trattenute) a disposizione della massa creditoria, rispettando l'ordine dei privilegi (cfr. doc. 11 allegato alla prima relazione);

ritenuto che, con riferimento al compenso dell'OCC, la proposta prevede l'accantonamento mensile dei ratei, ipotizzando il compenso da liquidare alla conclusione della procedura – quantificato in via provvisoria in complessivi euro 5.161,00, al netto degli acconti già corrisposti - salva la liquidazione complessiva del compenso alla conclusione della procedura da parte del giudice delegato e la liquidazione di eventuali acconti mentre le spese per l'assistenza legale (quantificate in € 2000,00) vengono considerate quali crediti in prededuzione nel limite di euro 1.500,00;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta hanno presentato osservazioni alla proposta i creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Catania;

rilevato che le osservazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (concernenti, in sostanza, l’omessa attivazione del contraddittorio preventivo rispetto al deposito dell’istanza, nei confronti degli enti impositori) non appaiono fondate per l’assorbente ragione che il gestore della crisi - con PEC del 17/09/2020 con altra PEC del 14/09/2022 – aveva compulsato l’ente impositore (Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania) in merito alle posizioni di credito nei confronti del Porto, in coerenza con quanto previsto dall’art. 68 comma 4 del CCI, senza ricevere alcun riscontro, come imposto dalla norma citata che prevede la comunicazione – da parte dell’agente della riscossione e degli uffici fiscali, anche degli enti locali - del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti, il che induce a reputare tardiva ogni eventuale richiesta successiva di ammissione al passivo degli ulteriori crediti accertati ovvero in via di accertamento;

rilevato che il gestore della crisi ha correttamente operato la distinzione tra tributi (imputati ai rispettivi enti impositori) aggio, interessi di mora e diritti di notifica;

rilevato che le osservazioni sollevate dal Comune di Catania sono da considerare inammissibili in quanto tardive, rispetto al termine di legge dei venti giorni successivi alla comunicazione del piano e del decreto ex art. 70 c. 1 CCI (avvenuta il 18.11.2023) tenuto conto che le stesse sono pervenute il 2.01.2024 e quindi dopo la scadenza del detto termine;

ritenuto che, come accertato dal gestore della crisi, tutti i soggetti che hanno erogato finanziamenti al Porto – ad eccezione della Banca MPS (limitatamente al mutuo ipotecario ed alla Agos Ducato s.p.a. - non hanno operato una corretta valutazione del merito creditizio;

ritenuto che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall’O.C.C. – posto che l’importo dei pagamenti rateali, pari ad euro 1.280,00 è compatibile con i bisogni della famiglia del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 3.090,00, residuando una somma mensile di almeno euro 1.810,00 (pari a quella indicata come necessaria per le normali esigenze);

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che, come previsto dalla proposta, la rata sarà versata mensilmente dal Porto sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall’OCC, secondo l’entità e l’ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l’OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;

**P. Q. M.**  
**OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di PORTO ORAZIO e dispone che lo stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura dell'OCC, sui beni immobili di cui in motivazione;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

**DICHIARA**

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Si comunichi

Catania, 6 febbraio 2024

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio